



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

# **Piano Formazione Docenti Neoassunti Anno scolastico 2024/2025 Casi particolari**

Palermo, 16/12/2024

*Ignazio Testoni*

*Servizio Ispettivo USR Sicilia*



## Costituzione del rapporto di lavoro. Incompatibilità assoluta

Art. 60 D.P.R. n. 3/1957 - Art. 508 D.lgs. N. 297/1994

*Il docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.*

Al momento della sottoscrizione del contratto i docenti devono essere svincolati da ulteriori rapporti di lavoro.

Sono tenuti a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

## Concessione dell'aspettativa. Corte dei Conti Piemonte

l'articolo 18, comma 3, del CCNL comparto Scuola 29.11.2007, prevede che *Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.*

La Corte dei Conti, Sezione di controllo del Piemonte, ha rigettato alcune richieste di registrazione di provvedimenti con i quali il Dirigente scolastico aveva concesso al docente, al momento della sottoscrizione del contratto, un periodo di aspettativa per “realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa” rinviando l'anno di prova.

## Concessione dell'aspettativa. Corte dei Conti Piemonte

I casi esaminati sono stati i seguenti:

- 1) *docente che ha in corso un rapporto di lavoro privato al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con l'istituto scolastico e chiede la prosecuzione di tale rapporto, senza soluzione di continuità, con la concessione dell'aspettativa dalla medesima data di stipula del contratto di pubblico impiego.*

La Corte dei Conti (deliberazione n. 47/2015) in merito ha ricusato il visto al provvedimento di concessione dell'aspettativa affermando che la stipula del contratto di lavoro *costituisce antecedente logico della concessione dell'aspettativa*, che il docente in quel momento si trovava in posizione di incompatibilità assoluta avendo in corso altro rapporto di lavoro e che, in conseguenza, non solo il provvedimento di concessione dell'aspettativa ma lo stesso contratto di lavoro doveva essere considerato illegittimo, con trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

## Concessione dell'aspettativa. Corte dei Conti Piemonte

2) docente che svolgeva un precedente lavoro, cessato prima dell'assunzione in servizio, e che al momento della stipula del contratto chiede l'aspettativa per riprendere la medesima attività. La Corte dei Conti (deliberazione n. 11/2016) in merito ha ricusato il visto al provvedimento di concessione dell'aspettativa affermando che *realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa significa attuare una conoscenza diretta di un diverso lavoro: se tale conoscenza, come nella fattispecie in esame, già sussiste non si realizza il presupposto normativo che fonda il diritto all'aspettativa.*

## Concessione dell'aspettativa. Corte dei Conti Piemonte

3) docente che si è licenziata un giorno prima di prendere servizio e che chiede al momento della sottoscrizione del contratto l'aspettativa per essere nuovamente assunta presso il precedente datore di lavoro.

La Corte dei Conti (deliberazione n. 11/2016) ha ricusato il visto al provvedimento di concessione dell'aspettativa affermando che *“realizzare” significa creare una cosa nuova e, unito al predicato “diversa”, non può che significare la realizzazione di un'esperienza prima non posseduta. Occorre quindi accertare che l'esperienza lavorativa per la quale si chiede l'aspettativa non sia la mera continuazione di quella precedentemente svolta: perché in tal caso, allora, non vi sarebbe che formale soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.*

## Docente che svolge l'attività di avvocato

### Concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione

- Art. 508, comma 15, D.lgs. N. 297/1994. *Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*
- art. 3, comma 4, lettera a) del Regio decreto legge n. 1578 del 1933. *Possono svolgere la professione di avvocato e di procuratore i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;*
- art. 19 legge n. 247/2012 (nuova legge professionale forense). *L'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubbliche.*

## Docente che svolge l'attività di avvocato

### Concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione

Con la sentenza n. 22623/2010 le Sezioni Unite della Cassazione, in vigore della precedente legge professionale forense, aveva affermato che il nulla osta all'esercizio della professione di avvocato doveva essere concesso agli insegnanti di ogni ordine e grado indipendentemente dall'insegnamento di materie giuridiche, *in quanto la loro esclusione dall'eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza.*

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge professionale forense le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21949/2015 hanno stabilito che per gli avvocati che si sono iscritti all'albo dopo il 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della nuova legge professionale, l'autorizzazione all'esercizio della professione può essere concessa solo se insegnano materie giuridiche (classe di concorso A-46), sussistendo invece l'incompatibilità assoluta per tutti gli altri docenti.



## Docente che svolge l'attività di avvocato

### Divieto a patrocinare cause contro l'amministrazione scolastica

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione forense sono richiamate dall'art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96:

1. autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutare l'eventuale pregiudizio che l'esercizio della professione può arrecare all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
2. divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione;
3. divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione.

## Docente che svolge l'attività di avvocato

### Divieto a patrocinare cause contro l'amministrazione scolastica

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26016/2018 ha affermato che *all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte dell'insegnante che ivi presta servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.*

È pertanto legittimo, e sarebbe opportuno, il provvedimento motivato con il quale il D.S. concede al docente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di avvocato *con divieto di patrocinare cause contro l'amministrazione scolastica.*

**Grazie dell'attenzione**